

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2015, n. 11-2020

D.G.R. n. 6-1302 del 13 aprile 2015 "Art. 18, l 157/1992. Art. 40, l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e delle relative istruzioni supplementari" - modifica allegato A.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con D.G.R. n. 6-1302 del 13 aprile 2015, è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e le relative Istruzioni operative supplementari;

viste le segnalazioni pervenute da più istituti venatori privati circa l'opportunità di prevedere un ampliamento del periodo di caccia del cervo, al fine di agevolare gli stessi nel perseguire il completamento dei piani d'abbattimento annuali elaborati per la gestione dell'ungulato;

considerato che la corretta e ponderata applicazione del sistema di caccia "programmata" previsto dalla L. 157/92 e s.m.i. e dalle Linee guida, unitamente all'aumento delle superfici forestali e, in conseguenza, delle disponibilità trofiche, ha permesso l'incremento e l'espansione delle popolazioni di ungulati;

considerato che, in taluni areali, il cervo ha raggiunto densità di popolazione oltre le quali occorre prendere in considerazione una prossima evoluzione sfavorevole relativamente all'impatto sull'ecosistema, alle attività socioeconomiche e alle dinamiche demografiche delle popolazioni dell'ungulato;

atteso che, per quanto sopra considerato, il corretto svolgimento e completamento dei piani di prelievo selettivo del cervo previsti dagli istituti faunistici assume particolare importanza per il mantenimento in salute delle unità di popolazione della specie, per l'equilibrio dell'ecosistema e per l'armonica coesistenza con le attività antropiche;

preso atto che le peculiarità proprie dell'ambiente alpino, in termini climatici, morfologici ed ecologici, limitano l'accessibilità ai siti di prelievo e riducono ulteriormente il già basso indice di contattabilità della specie in oggetto;

considerato che le evenienze descritte al precedente paragrafo rendono difficoltoso, se non in taluni casi impossibile, il corretto completamento dei piani di prelievo nei periodi attualmente previsti dal calendario venatorio regionale e cioè privi degli "anticipi" contemplati dalla L. 157/92;

rilevato che:

- il mancato completamento dei piani di prelievo è motivo di una possibile e altamente indesiderabile destrutturazione delle popolazioni di cervo;
- il buono stato delle popolazioni dell'ungulato e le sue caratteristiche altamente poliginiche lo preservano da eventuali riflessi negativi delle strategie riproduttive qualora il periodo di caccia al cervo maschio adulto si sovrapponga parzialmente al periodo riproduttivo;
- l'attuale tendenza, delle unità di popolazione di cervo, alla compromissione dell'equilibrio con le altre specie faunistiche, in particolar modo Capriolo e Camoscio;

– l’attuale tendenza all’incremento del disturbo antropico e degli incidenti automobilistici da parte del cervo.

Considerati i pareri ISPRA espressi con nota n. 25319/T-A29/T-A11 del 10 giugno 2015 e n. 30990/T-A28_T-A11 del 14 luglio 2015 pervenuti a seguito di richieste di parere avanzate dall’AFV “Val Formazza” e dall’Associazione Sportiva Albergian in merito all’estensione del periodo di prelievo del cervo;

preso atto del parere positivo espresso dall’ISPRA con nota prot. n. 35096/T-A11-T-A29B del 4 agosto 2015 in risposta alla richiesta avanzata dalla Direzione 17 agricoltura, Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, con nota prot. n. 13002 del 23 luglio 2015, e relativa all’ampliamento del periodo di caccia del cervo nei termini e nelle modalità di seguito specificate: Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l’affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall’AFV stessa all’interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché al contempo, l’apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l’attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio;

visto l’articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, ai sensi del quale “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d’età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

vista la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. con la quale sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”, qui di seguito chiamate “Linee guida”;

vista la citata D.G.R. n. 94-3804, e in particolare i punti 3 e 7 dell’allegato 1 “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”, che individuano un percorso per l’approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina;

viste le “Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi” 91/2013 redatto dall’ISPRA;

ritenuto opportuno disporre la modifica dell’allegato A alla D.G.R. n. 6-1302 del 13 aprile 2015 “Art. 18, l 157/1992. Art. 40, l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e delle relative istruzioni operative supplementari”, inserendo al punto 1 lettera n), in calce al riquadro “cervo”, il seguente testo: “Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l’affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall’AFV stessa all’interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo

annuali. Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché al contempo, l'apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.”;

dato atto che le specie di cui al presente provvedimento non rientrano tra quelle oggetto dell'ordinanza del TAR Piemonte (Sez. II), n. 203/2015 del 9 luglio 2015;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio sul sito del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa, di modificare l'allegato A alla D.G.R. n. 6-1302 del 13 aprile 2015 “Art. 18, l. 157/1992. Art. 40, l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e delle relative istruzioni operative supplementari”, al punto 1 lettera n), inserendo, in calce al riquadro “Cervo”, il seguente testo:

- Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall'AFV stessa all'interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché, al contempo, l'apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)